

## CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI DELLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO PERCENTUALE DI CUI ALL'ART. 8, SECONDO COMMA, LETT.A) DELLO STATUTO DELL'ANCE E DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO PERCENTUALE DI CUI ALL'ART.9, TERZO E QUARTO COMMA DELLO STATUTO DELL'ANCE, DOVUTO ALL'ANCE MEDESIMA DALLE IMPRESE EDILI ADERENTI

T R A

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (in seguito denominata ANCE), rappresentata dal suo Presidente pro tempore, DR.ING.VICO VALASSI

E

La CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI (in seguito denominata CASSA EDILE) rappresentata dal suo Presidente pro tempore, DR. GAETANO CAPETO, di intesa con L'ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI (in seguito denominata ASSOCIAZIONE PROVINCIALE), aderente all'ANCE, rappresentata dal suo Presidente pro tempore, DR. GAETANO CAPETO

## VISTI

- l'art.38, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 1995
- i nuovi criteri di determinazione e di esazione dei contributi associativi stabiliti dall'Assemblea delle Associazioni aderenti all'ANCE del 17 giugno 1998

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'ANCE affida alla CASSA EDILE, che accetta, la riscossione dei contributi associativi annui, dovuti all'ANCE medesima dalle imprese edili ed affini aderenti alla ASSOCIAZIONE PROVINCIALE od operanti in regime di "fuori provincia" ai sensi dell'art.9 dello Statuto dell'ANCE.
2. Alla riscossione dei contributi di cui al successivo punto 3) provvede la CASSA EDILE, abbinandoli alla riscossione delle contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa, ai sensi dei contratti collettivi in vigore.
3. Con decorrenza dal primo gennaio 1999:
  - 3.1. il contributo associativo annuo, dovuto all'ANCE medesima dalle imprese edili ed affini aderenti, è stabilito nella misura dello **0,50%** da calcolarsi **sugli stessi elementi della retribuzione che costituiscono la base imponibile Cassa Edile**, di cui all'art.25, punto 3), lett.a) del contratto collettivo nazionale di lavoro;

3.2. il contributo associativo annuo, dovuto dalle imprese associate operanti in regime di "fuori provincia", ai sensi dell'art.9 dello Statuto dell'ANCE, è stabilito nella misura dello **0,80%** da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui sopra e ripartiti dalla Cassa Edile nel modo che segue:

- 0,10% a favore dell'ANCE
- 0,50% a favore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, nella cui circoscrizione l'impresa opera
- 0,20% a favore dell'Associazione provinciale cui l'impresa è iscritta

Il predetto contributo a favore dell'ANCE dello 0,10% si aggiunge al contributo dello 0,50% di cui al punto 3.1.

4. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE trasmetterà, **entro il 30 novembre 1998**, alla CASSA EDILE e per conoscenza all'ANCE, l'elenco delle imprese ad essa associate debentrici del contributo associativo annuo e, successivamente, comunicherà alla CASSA EDILE medesima ed all'ANCE, per iscritto, ogni variazione delle imprese aderenti e la data di inizio e di cessazione del rapporto associativo.

La CASSA EDILE a sua volta trasmetterà **entro il successivo 31 dicembre 1998**, all'ANCE ed all'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE l'elenco delle imprese iscritte alla Cassa Edile con sede legale in provincia diversa da quella dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ed avrà cura di fornire tempestivamente per iscritto ogni variazione successiva.

Gli elenchi predetti dovranno essere predisposti secondo criteri indicati dall'ANCE.

Le imprese aderenti sono certificate dall'Anagrafe delle imprese associate costituita presso l'ANCE ed il cui aggiornamento è affidato alle ASSOCIAZIONI PROVINCIALI.

5. Entro la fine di ciascun mese successivo all'incasso, **la CASSA EDILE trasmetterà all'ANCE i contributi associativi riscossi accompagnando la rimessa con un elenco nominativo, inviato anche all'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, distinto a seconda che si tratti dei predetti contributi 3.1 o 3.2, dove saranno riportate**

- Posizione associativa Cassa Edile
- Ragione sociale impresa
- Imponibile retributivo dichiarato alla Cassa Edile
- Contributo associativo dovuto
- Contributo associativo incassato

La trasmissione dei dati di cui sopra dovrà essere effettuata su supporto magnetico secondo le indicazioni fornite dall'ANCE.

6. Entro il 30 aprile 2000 la CASSA EDILE provvederà a trasmettere all'ANCE, e per conoscenza all'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, l'elenco riferito all'anno 1999, distinto per impresa, degli importi denunciati e riscossi per conto dell'ANCE

medesima.

7. La CASSA EDILE fornirà alle imprese iscritte all'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE le istruzioni occorrenti per la pratica attuazione della riscossione ad essa affidata, curerà l'esatto adempimento da parte delle imprese medesime e assicurerà ogni migliore collaborazione all'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, anche in fase di riscossione coattiva.

Qualora nell'esplicazione del servizio insorgano questioni di qualsiasi specie, la CASSA EDILE rimetterà immediatamente le questioni medesime all'esame dell'ANCE e dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, fornendo ogni più utile elemento di chiarimento.

8. L'ANCE dichiara la CASSA EDILE manlevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, in occasione o a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra.

9. Nel caso di adempimento parziale da parte dell'impresa, l'importo complessivo riscosso dalla CASSA EDILE a titolo di contributo associativo è imputato pro-quota alla ASSOCIAZIONE PROVINCIALE medesima ed all'ANCE.

10. La presente Convenzione ha validità dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 e si intende rinnovata solo a seguito di specifica decisione delle parti contraenti.

In tale ipotesi le misure percentuali potranno essere variate dall'ANCE in qualsiasi momento, con comunicazione scritta che dovrà anche precisare la decorrenza, comunque non retroattiva, delle nuove misure dei contributi.

Data, 13-11-99

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE:

Il Presidente pro tempore: DR. ING. VICO VALASSI



CASSA EDILE DI BRINDISI

Il Presidente pro tempore: DR. GAETANO CAPETO



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Il Presidente pro tempore: DR. GAETANO CAPETO

